

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio Prouinciale secondo, e terzo contra gli inuasori de' beni, e robbe de beneficiati morti; qual si douerà publicare il primo dì dopò la Domenica di Resurrettione.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Rettore del beneficio, del quale fiano li beni che hauerà condotti, possa il Co duttore in questo caso, ritener detti beni fin tanto, che ritenendo ogn'anno la sudetta terza parte, sarà intieramente sodisfatto di quanto hauerà speso. Quelli che hauendo condotti con tali patti, & haueranno fatti megliorameti, ò vtili, ò necessarij, e non si reterranno la sudetta terza parte ogn'anno, nó pof fino di poi ridimandare al nuouo Rettore quanto haueran mancato di rite-

nerfi,ma il tutto s'imputi à lor colpa. E non volendo essi Conduttori sar rite tione di questa terza parte ogn'anno, ma volendo che in vna fol volta gli fia restituito tutto quello, che per tal causa haueranno speso, debbano essi Conduttori ogn'anno depositare detta terza parte presso qualche idonea persona,& non la paghino al Rettore, altrimente la paghino à suo danno, nè le sia fatta buona dal successore nel beneficio, nel conto che se hauerà à far seco sopra li

miglioramenti. Quelli che innazi questo Decreto han no condotto beni Ecclefiaffici, e che per il patto sudetto hanno fatto, ò per l'aunenire farano megliorameti in essi beni, fi rimborfino nel medemo modo, come gli altri sopradetti, & non rimborfandofi vadino à danno loro.

DECRETO

Publicato nel Concilio secondo Prouin ciale, contro gli Notari che non haueranno reuelato in tempo gli legati à cause pie fatti nelli testaméti da lo ro rogati: qual si publicherà la pri-ma Domenica di Quaresima.

Gni Notaro, che sapera esser stato rogato auati questo Decreto d'al eun Testamento, ò d'altra vltima volótà, doue fieno fatti legati à cause pie, se fra sei mesi, da poi c'hauera saputo la morte di quel testatore, no hauera manifestato tali legati al Reuer. Arciuesco no di Milano, è suo Vicario, incorra subito in pena d'escommunicatione. E nella medema pena incorrino quelli che dopò effo decreto faranno flati rogati de legati pij fatti, come di fopraè

detto, se fra il termine di tre mesi dope che hauerano inteso che il Testatore sia morto, no gli haueranno denonciati ad vno delli sudetti Reuerendist Arcinefcouo, o fuo Vicario. all pub imau

DECRETO

Del Concilio Provinciale fecondo, e ter zo contra gli inuafori de' beni, e robbe de beneficiati morti: qual fi douerà publicare il primo di dopò la Do menica di Refurrettione.

HI ardira temerariamente pigliare , ò viurpare beni d'alcuna persona Ecclesiastica morta, spettanti alla Chiefa, ò beneficio Ecclefiastico, che esso morto in vita sua hauesse posse duto, ouero che spettino ad alcun miniftro d'ella Chiela, incorra lubito in escommunicatione.

Con questo decreto vogliamo che fiano aftretti ancor quelli, i quali fenza fa re inuafione, o violenza alcuna, trasportano, o coducono fuori di cafa di quella persona Ecclefialtica supellettile, o cola alcuna, ò scritti spettanti alla Chiesa della quale egli era Rettore, prima che tutti gli beni mobili, libri, scritti, & altre simili cose appartenenti per altro al l'heredità, fiano riferite nell'indice da chi sara deputato dal Reuerendiss. Arciuescouo per tale víficio.

DECRETO Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale fi prohibifce che li Vsurari non fiano sepolti in sepoltura Christiana, se non si fara serua-

to quanto in ello fi contiene : qual fi douera publicar il primo di dell'Anno, & il primo Lunedì dopò la Domenica della Pentecofte.

LI Viurarij manifefti, non sieno I sepolti in luogo sacro, ancor che nelli lor Testamenti hauessero commel fo, che fosse fatta la restitutione di tutte quelle Vfure che hauessero estatte, ò riceunte, le prima, dessi mentre vistero, ò loro heredi dopò la lor morte, non haueranno con efferto sodisfatto intieramente à coloro, da quali le riceuerno,